

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 119 del 30 dicembre 2022

Oggetto: Assegnazione presso l'EDA Salerno di n. 3 dipendenti del Comune di Cava de' Tirreni mediante l'istituto del cd. "scavalco d'eccedenza" (ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 ("*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*"), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'EDA si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- ai sensi dell'art. 17 (rubricato "contabilità e finanza") dello Statuto dell'EDA Salerno, "*La contabilità e la finanza dell'Ente d'Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del d.lgs. 267/2000*";
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;
- con Decreto del Presidente dell'Ente d'Ambito n. 2 del 31.01.2020, al Direttore Generale avv. Bruno Di Nesta è stato conferito l'incarico di dirigente *ad interim* dell'Area Amministrativa e Contabile dell'Ente;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recita testualmente: "*I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";
- il parere del Consiglio di Stato (Sez. I, 25 maggio 2005, n. 2141), in particolare nella parte in cui prevede che: "*L'art.1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni e il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*". In tale sede si osservava altresì come la citata norma si configura quale fonte di una normativa speciale, ed introduca una deroga la principio di unicità del rapporto a tempo pieno nella pubblica amministrazione, enucleato all'art. 53 del

D.Lgs. 165/2001 e si riferisce a lavoratori già dipendenti e, quindi, soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione;

- la circolare 21 ottobre 2005, n. 2, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez I, 25 maggio 2005, n. 2141 che chiarisce altresì che l'utilizzo di cui al comma 557, definito "quasi comando", consente - nel limite delle 48 ore settimanali - un superamento dell'orario settimanale ordinario di 36 ore, fattispecie definita anche nel parere Corte dei Conti Lombardia, n. 448 del 8/10/2013, come "scavalco d'eccedenza" e rientrante nel computo del vincolo finanziario dei limiti della spesa del personale (in tal senso parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, n. 14/2011);

- le deliberazioni: n. 17/2008, Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto; n. 3 e n. 23 del 2009, Corte di conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e n. 14/2011 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, secondo cui, in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di nuovo contratto in quanto esso non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza;

DATO ATTO CHE:

- detta attività lavorativa può essere espletata, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza del lavoratore, previo consenso del lavoratore e solo a seguito di Convenzione tra gli enti con la quale vengono stabilite le modalità e i criteri del rapporto di lavoro da instaurarsi ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, nonostante la formulazione di detta normativa rappresenti *lex specialis* in quanto consente la stipulazione di un ulteriore rapporto di lavoro ad un dipendente di Ente locale assunto a tempo indeterminato con contratto full-time (si richiama la deliberazione n.109/2017/PAR della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Molise - orientamento ARAN (RAL 1554 Orientamenti applicativi);

RILEVATO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio di Ambito n. 16 del 15.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione 2022/2024, il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024, che ha confermato la previsione del reclutamento tra gli altri - di n. 1 Funzionario cat. D e di n. 2 Istruttori cat. C mediante l'istituto del cd. "scavalco d'eccedenza" (Legge n. 311/2004);

- con Deliberazione del Consiglio di Ambito n. 17 del 15.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

VISTA:

- la nota prot. n. 4159/2021 del 21.12.2022, con la quale l'EDA Salerno ha chiesto al Comune di Cava de' Tirreni la proroga dell'utilizzo presso l'EDA Salerno mediante l'istituto del cd. "scavalco d'eccedenza", ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dei dipendenti dott. Bruno Ricciardi (funzionario cat. D), dott. Alfonso Ferrara (istruttore cat. C) e la nuova assegnazione del dott. Luigi Di Santi (istruttore cat. C);

VISTA:

- la nota prot. n. 77642 del 27.12.2022, acquisita al protocollo dell'EDA con n. 4177/2022 del 27.12.2022, con la quale il Comune di Cava de' Tirreni ha autorizzato l'utilizzo presso l'EDA Salerno mediante l'istituto del cd. "scavalco d'eccedenza", ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dei dipendenti dott. Bruno Ricciardi (funzionario cat. D), dott. Alfonso Ferrara (istruttore cat. C) e dott. Luigi Di Santi (istruttore cat. C);

RITENUTO CHE:

- al fine di garantire la continuità delle attività di supporto assicurate dai suddetti dipendenti nelle more del perfezionamento delle procedure di reclutamento previste nella programmazione del fabbisogno di personale, occorre provvedere all'utilizzo in regime di "scavalco d'eccedenza" delle predette unità di personale fino al 31.12.2023, con attribuzione agli stessi del trattamento economico fisso e continuativo già in godimento;

DATO ATTO CHE:

- l'utilizzo da parte dell'EDA dei predetti dipendenti si limiterà ad un massimo di n. 12 ore settimanali e, comunque, avverrà in modo da non eccedere il limite di lavoro ordinario e straordinario massimo consentito di n. 48 ore settimanali;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente;

DATO ATTO CHE:

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art. 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

RILEVATO CHE:

- per le spese sostenute, corrisposte e versate pro quota dall'EDA (trattamento economico, oneri previdenziali, assicurativi e relative imposte) per tali prestazioni lavorative, sono rispettati i limiti della spesa del personale previsti dalla normativa vigente;

VISTO:

- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto;

VISTI E RICHIAMATI:

il D.P.R. n. 3/57;

l'art. 1 comma 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311;

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 165/2001;

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

il Bilancio di previsione 2022/2024;

il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2022/2024;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

1) di disporre l'assegnazione e l'utilizzo presso l'EDA Salerno mediante l'istituto del cd. "scavalco d'eccedenza", ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dei seguenti dipendenti del Comune di Cava de' Tirreni:

- **Ricciardi Bruno**, cat. D;
- **Di Santi Luigi**, cat. C;
- **Ferrara Alfonso**, cat. C;

2) di stabilire che la proroga dei predetti scavalchi d'eccedenza avrà scadenza il **31.12.2023**, salvo proroga;

3) di impegnare la somma complessiva di €. 37.922,00 (trentasettemilanovecentoventidue/00), con imputazione nel Bilancio di previsione 2022/2024, esigibilità 2023, come appresso specificato:

- **Missione 01 Servizi istituzionali generali di gestione;**
- **Programma 03;**
- **Titolo 1;**
- **Macroaggregato 101 - Redditi di lavoro dipendente:**
- **Cap. 1204 (Competenze fisse) Euro 27.741,00;**
- **Cap. 1205 (Oneri Riflessi) Euro 7.821,00;**
- **Macro aggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente;**
- **Cap. 1206 (IRAP) Euro 2.360,00;**

4) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;

5) di trasmettere copia della presente Determinazione al Comune di Cava de' Tirreni e ai dipendenti interessati;

6) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente.


Il Dirigente

avv. Bruno Di Nesta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In relazione al disposto dell'art. 147-bis, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
10	27.741,00	1204		2023
11	7.821,00	1205		2023
12	2.360,00	1206		2023



Il Dirigente
avv. Bruno Di Nesta

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.